PROVVEDIMENTI URGENTI PER LIMITARE L'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE NELLE TRANSAZIONI E PREVENIRE L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO

Art. 10

Doveri del collegio sindacale

Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli enti creditizi e degli altri enti e societa' di cui al presente capo vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale in questa materia sono trasmessi in copia entro dieci giorni alla Banca d'Italia che adotta i provvedimenti di competenza, ivi compreso l'inoltro della denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui la societa' ha sede legale, anche ai fini dell'eventuale attivazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, anche nei confronti dei soli amministratori. L'omessa trasmissione e' punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Versione in vigore dal 9 maggio 1991, non più in vigore dal 7 luglio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
Estremi	Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143
Capo	I — Capo abrogato dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-limitare-l-uso-del-contante-e-dei-titoli-al-143-1991/art-10-doveri-del-collegio-sindacale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it